

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 227

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

presentata in data 4 ottobre 2023

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI
EDUCAZIONE ALLA PARITÀ DI GENERE, ALL’AFFETTIVITÀ E
ALLA SESSUALITÀ CONSAPEVOLE

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di realizzare un progetto educativo generale di sviluppo delle potenzialità e della personalità in ogni suo aspetto, questa legge assicura a tutti i bambini e le bambine, gli adolescenti e i ragazzi e alle ragazze, il diritto fondamentale di ricevere un'adeguata educazione alla sessualità, intesa nei suoi vari aspetti, inclusi quelli affettivo, biologico, culturale, etico e giuridico.

2. L'educazione alla sessualità e all'affettività ha come obiettivi la prevenzione, la trasmissione di conoscenze e lo sviluppo di capacità, personali e interpersonali, che favoriscano una sessualità serena, responsabile ed equilibrata.

3. La Regione si pone l'obiettivo di sostenere progetti che perseguono i seguenti scopi:

- a) contribuire a un clima sociale di tolleranza, apertura e rispetto verso la sessualità e verso stili di vita, atteggiamenti e valori differenti;
- b) insegnare il rispetto della diversità sessuale e delle differenze di genere;
- c) aiutare ad acquisire la consapevolezza della propria identità sessuale;
- d) mettere in grado le persone, attraverso un processo di crescita, di fare scelte informate e consapevoli e di agire in modo responsabile verso se stessi e gli altri;
- e) fornire informazioni adeguate sugli aspetti fisici, cognitivi, sociali, affettivi e culturali della sessualità, di tutti i metodi contraccettivi scientificamente provati, della profilassi delle malattie sessualmente trasmissibili;
- f) informare sulle norme vigenti riguardo la violenza sessuale;
- g) fornire informazioni esaustive sull'esistenza e le modalità di accesso ai servizi di consulenza e ai servizi sanitari, particolarmente in caso di problemi e domande relativi alla sessualità;
- h) aprire momenti di riflessione sulla sessualità e sulle diverse norme e valori con riguardo ai diritti umani al fine di maturare la propria opinione in maniera critica;
- i) portare i ragazzi ad essere in grado di instaurare relazioni paritarie in cui vi siano comprensione reciproca e rispetto per i bisogni e i confini reciproci al fine di prevenire episodi di abuso e violenza sessuale;
- l) insegnare ad essere in grado di comunicare con un linguaggio adatto sui temi di sessualità, emozioni e relazioni.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e promuove programmi e progetti volti alla valorizzazione della crescita educativa, sociale e psicologica dei minori.

2. I progetti di cui al comma 1 sono affidati, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, a team composti dalle seguenti figure professionali:

- a) assistente sociale;
- b) laureato o specializzato in psicologia;
- c) medico specialista in ostetricia e ginecologia;
- d) medico specialista in pediatria;
- e) ostetrica.

3. Gli enti gestori del servizio di cui all'articolo 3 possono integrare il gruppo di operatori di cui al comma 2 con altre figure professionali ed avvalersi di volta in volta di altri specialisti.

4. Gli operatori di cui ai commi 2 e 3 operano secondo modalità di lavoro di gruppo in collegamento con gli altri operatori pubblici sanitari, scolastici e sociali presenti nella zona.

5. La responsabilità di coordinamento del lavoro di gruppo è affidata ad un operatore del servizio, nominato dall'ente gestore su designazione dei componenti del gruppo.

6. L'ente gestore organizza il servizio, integrandone le attività con le altre sue attività socio-sanitarie.

7. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 3 e concernenti i seguenti interventi che perseguono le finalità di cui all'articolo 1:

- a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini, adolescenti e ragazzi;
- b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sanitario presso le scuole, i centri di aggregazione giovanile e i consultori;
- c) organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico ed educativo da parte dei team come indicati dal comma 2.

8. Gli interventi devono avere contenuti che perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 1 diversificati per le varie fasce di età.

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2:

- a) i Comuni, singoli e associati;
- b) l'Ufficio scolastico regionale delle Marche e istituzioni scolastiche singole o associate;
- c) le Aziende del sistema socio sanitario regionale.

Art. 4

(Consulta regionale sull'educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole dei minori)

1. Si istituisce la Consulta regionale sull'educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole dei minori composta da un consigliere e un tecnico per ognuna delle forze politiche del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, per verificare annualmente gli obiettivi raggiunti con gli interventi di cui all'articolo 2 e le modalità di erogazione degli stessi.

2. Per i componenti della Consulta regionale non è previsto alcun compenso.

Art. 5

(Procedure per l'erogazione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale con il supporto della Consulta di cui all'articolo 4, sentita la competente Commissione assembleare, determina criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale, con la determina di cui al comma 1, stabilisce altresì i requisiti in ordine alle competenze dei soggetti che, nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, operano direttamente a contatto con i minori.

Art. 6

(Valutazione obiettivi raggiunti)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale valuta l'attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione annuale che descrive e documenta:

- a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
- b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
- c) gli eventuali punti di forza e di debolezza che si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste da questa legge.

Art. 7*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 30.000,00 a carico della Missione 20, Programma 03, Titolo 1 "Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie ai fini della gestione.